

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2023-3101 del 16/06/2023

Oggetto

Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Elle-Elle S.n.c.  
di La Porta Mariano e Figli con sede legale in Comune  
Cesena, Via Pavirana n. 2296. Autorizzazione unica alla  
gestione rifiuti relativa all'impianto di messa in riserva e  
recupero rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di  
Savignano sul Rubicone, Via B. Croce n. 3

Proposta

n. PDET-AMB-2023-3206 del 16/06/2023

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** con sede legale in Comune Cesena, Via Pavirana n. 2296. **Autorizzazione unica alla gestione rifiuti** relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di **Savignano sul Rubicone, Via B. Croce n. 3.**

## LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** attualmente svolge presso l'impianto sito nel Comune di **Savignano sul Rubicone, Via B. Croce n. 3** attività di recupero rifiuti metallici non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in virtù dell'AUA adottata con DET-AMB-2016-679 del 17/03/2016 e s.m.i., comprensiva altresì dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- con documentazione pervenuta in data 30.06.2022, acquisita ai PG n. 108715-108717-108720-108734, così come regolarizzata in data 04.07.2022, con documentazione acquisita al PG n. 110170, e in data 11.07.2022, con documentazione acquisita al PG n. 114166, così come successivamente integrata con documentazione inviata in data 15.07.2022 ed acquisita al PG. n. 117579, la ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** chiede il rilascio dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto, comprensiva di:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  - parere in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- con il procedimento in oggetto viene chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, apportando principalmente le seguenti modifiche rispetto all'Autorizzazione Unica Ambientale ad oggi vigente:
  - aumento dello stoccaggio istantaneo totale da 600 t a 2.230 t e dello stoccaggio annuo totale da 1.900 t a 35.000 t;
  - aumento dei quantitativi di rifiuti avviati a R4 da 1.100 a 11.000 t all'interno del suddetto quantitativo complessivo;
  - inserimento dell'operazione R12 “scambio di rifiuti per sotoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11” per tutti i codici EER, ad eccezione del 170411 “cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410” e del 191212 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211”, per un quantitativo pari a 10.000 t all'interno del quantitativo complessivo;
  - inserimento dei nuovi codici EER 160117, 160118 e 160122 rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03;

- inserimento del nuovo codice EER 191212 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211”;
- dismissione del generatore posto sul piazzale;
- conseguente aggiornamento del layout;

Dato atto che l'impianto, con le modifiche richieste, è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusasi con DGP n. 7383 del 27.04.2022 con l'esclusione da ulteriore procedimento di VIA;

Tenuto conto che rispetto alla documentazione presentata per lo screening, la ditta chiede l'avvio anche dell'operazione di recupero R12 per un quantitativo pari a 10.000 t all'interno del quantitativo annuale complessivamente richiesto, operazione non rientrante nelle categorie sottoposte per legge a verifica di assoggettabilità;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 74658 del 15.07.2022;
- la nota PG n. 149132 del 13.09.2022 con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpaie l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la nota PG n. 153212 del 20.09.2022 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 12.10.2022;
- la nota acquisita al PG n. 156454 del 26.09.2022 con cui il Comune di Savignano sul Rubicone ha trasmesso parere in materia di impatto acustico dal quale si evince che la documentazione pervenuta con l'istanza è stata valutata positivamente e viene comunicata la presa d'atto favorevole di tale documentazione;

Tenuto conto che la Conferenza dei Servizi ha concluso la seduta del 12.10.2022 evidenziando la necessità di acquisire documentazione integrativa;

Vista la nota PG n. 167674 del 12.10.2022, con cui il Servizio Territoriale di Arpaie ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della conferenza del 12.10.2022;

Dato atto che con nota acquisita PG n. 171016 del 18.10.2022, il Comune di Savignano sul Rubicone ha trasmesso per quanto di competenza il parere favorevole in materia urbanistico edilizia dal quale risulta quanto segue:

*“Le norme del R.U.E. APPROVATO prevedono per l'area in oggetto:*

- ZONA A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI – normata dall'art. 4.9.1 delle NTA

*L'area rispetta inoltre i requisiti di cui al Decreto Legislativo 24/06/2003 n. 209.*

*In data 20/10/2021 è stata rilasciata l'attestazione di conformità edilizia e agibilità, secondo quanto stabilito dall'art. 23 commi 2 e 12 della L.R. 15/2013 e succ.modifiche;*

*Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata “Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli”, ubicata in via B.Croce n.3 a Savignano sul Rubicone”;*

Atteso che, con nota PG n. 178156 del 28.10.2022, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della

Conferenza dei Servizi del 12.10.2022, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita ai PG n. 210584-210649-210688 del 23.12.2022 con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota PG n. 14020 del 25.01.2023 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 02.03.2023;

Dato atto che il Comando dei Vigili del Fuoco Forlì-Cesena, con nota acquisita al PG. n. 18231 del 01.02.2023, ha trasmesso il verbale di visita tecnica del 07.07.2021, reso alla ditta ai fini della normativa antincendio, relativo all'impianto di cogenerazione, dal quale si evince quanto segue:

*"In relazione alla segnalazione (...) ricevuta con prot. 8326 del 23/06/2021 per le seguenti attività soggette: 49.2.B Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW, visto l'esito del sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica (...), esaminata la documentazione allegata alla segnalazione, questo Comando attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011.*

*L'esercizio dell'attività è comunque subordinato alle prescrizioni indicate nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale, negli eventuali pareri di questo Comando e, ove applicabili, nel decreto legislativo 81/2008 oppure all'art. 6 del DPR 151/2011.*

*Ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/11, il responsabile dell'attività è tenuto a presentare a questo Comando l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.";*

Vista la nota PG n. 33234 del 24.02.2023 con cui è stata trasmessa ai componenti della Conferenza dei Servizi la documentazione integrativa inviata dalla ditta;

Visti gli esiti della seduta del 02.03.2023, nella quale la Conferenza dei Servizi, relativamente alla documentazione integrativa presentata, ha ritenuto che la scarsa chiarezza descrittiva dell'operazione R12 e la contraddittorietà sui codici di rifiuti su cui la ditta intende avviare tale operazione, nonché le ulteriori carenze documentali, non fossero risolvibili con l'attribuzione di prescrizioni e fossero tali da impedire la conclusione dell'istruttoria, costituendo pertanto motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione e dando mandato alla responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90;

Dato atto che con nota PG n. 47797 del 17.03.2023, tenuto conto degli esiti della seduta del 02.03.2023, è stata inoltrata alla ditta la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90;

Considerata la nota acquisita al PG n. 52830 del 24.03.2023, con cui la ditta ha trasmesso le osservazioni in merito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., dalla quale risultano apportate in particolare le seguenti modifiche alla precedente documentazione:

- l'intenzione di avviare a recupero R12 un quantitativo massimo di rifiuti pari a 11.000 t;
- chiarimenti sui codici EER su cui intende effettuare l'operazione R12;
- diminuzione dello stoccaggio istantaneo a 1.180 t e di quello annuo a 22.000 t.

Vista la nota PG n. 33234 del 24.03.2023 con cui è stata trasmessa ai componenti della Conferenza dei Servizi la documentazione in riscontro alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e smi inviata dalla ditta;

Vista la nota PG n. 68485 del 19.04.2023, con cui è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il giorno 17.05.2023;

Dato atto che con nota acquisita al PG n. 83775 del 12.05.2023 il Comune di Savignano sul Rubicone ha trasmesso, per quanto di competenza, aggiornamento rispetto alla nota acquisita al PG n. 156454 del 26.09.2022, e conferma della presa d'atto favorevole relativamente alla documentazione inviata dalla ditta in materia di impatto acustico.

Visti gli esiti della seduta del 17.05.2023, nella quale la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, ha ritenuto superati i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. e ha concluso la seduta esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, comprensiva di autorizzazione alla gestione rifiuti, alle emissioni in atmosfera e del parere favorevole ai sensi della L. 447/95, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, fatta salva l'acquisizione del parere dell'AUSL Romagna;

Acquisito al PG n. 91963 del 25.05.2023 il parere reso dall'AUSL della Romagna - Dip.to di Sanità Pubblica di Cesena nel quale viene espresso, per quanto di specifica competenza, parere favorevole in merito all'istanza presentata dalla ditta in oggetto, nel rispetto di quanto deciso dagli altri Enti convocati e di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

Acquisita al PG n. 93694 del 29.05.2023, la relazione tecnica istruttoria, resa dal Servizio Territoriale di Arpa per la seduta della Conferenza del 17.05.2023;

Vista la nota PG n. 95766 del 01.06.2023 con cui è stato trasmesso alla ditta e ai componenti della Conferenza dei Servizi il verbale della seduta del 17.05.2023;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 09.06.2022;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** trasmessi con nota PG n. 52830 del 24.03.2023 e di seguito indicati:

- Relazione tecnica, Rev. Marzo 2023;
- Manuale operativo di gestione dell'impianto, Rev. Marzo 2023;
- Allegato 3 - Schede rifiuti;
- Procedura Pro 07 "Gestione delle operazioni di recupero di rottami metallici ai sensi dei regolamenti UE n. n. 333/11 e n. 715/13", Rev.1 - 08 Marzo 2023;
- Procedura per la sorveglianza radiometrica, Rev. 1;
- Elaborato grafico "Tavola di progetto layout tav 2", Rev. 2, scala 1:500 / 1:100, datata 03.03.2023;
- Elaborato grafico "Tavola di progetto viabilità tav 2a", Rev. 2, scala 1:200, datata 03.03.2023;
- Relazione tecnica emissioni in atmosfera, datata 05 Dicembre 2022;
- Studio di impatto acustico, datato 5 Dicembre 2022;
- Dichiarazione in merito ai materiali combustibili depositati all'interno dell'edificio datata 23 Marzo 2023 e trasmessa al Comando dei Vigili del Fuoco;

Dato atto altresì che la ditta è in possesso dei seguenti certificati, rilasciati da Audit Service & Certification in data 16.11.2021, aventi validità fino al 14.12.2023 (acquisiti al PG n. 108734/22):

- Certificato ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333;
- Certificato ai sensi del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, che:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgono due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);
- per le operazioni di recupero **R12** e **R4** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva (operazione R13) presso l'impianto sarà pari a 1.180 t, e che tale attività potrebbe non essere funzionale alle successive operazioni di recupero, come descritto dall'azienda nel manuale operativo di gestione dell'impianto;

Dato atto che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R12 e R4 sarà pari a 22.000 t/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a 429.200,00 €, corrispondente alla somma delle seguenti voci:

- $1.180 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = € 165.200,00$  (per l'operazione R13 dei rifiuti non pericolosi)
- $22.000 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = € 264.000,00$  (per le operazioni R12-R4 dei rifiuti non pericolosi);

Evidenziato inoltre che la ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** risulta in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata in data 16.11.2021 da AUDIT SERVICE & CERTIFICATION S.r.l. e avente validità fino al 08.11.2023, acquisita al PG n. 117579/22, e che pertanto, conformemente alla L. n. 1/2011 l'ammontare della garanzia finanziaria sopra calcolato deve essere ridotto nella misura del 40%;

Dato atto, pertanto, che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpa per l'esercizio dell'impianto è pari a:  $429.200 \text{ €} \times 0,6 = \mathbf{257.520,00 \text{ €}}$ ;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto in oggetto è localizzato in area disponibile;

Richiamato il sopraccitato parere del Comune di Savignano sul Rubicone, acquisito al PG n. 171016 del 18.10.2022 favorevole riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici;

Acquisito al PG n. 74489 del 28.04.2023 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** ;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/11 mediante acquisizione in data 28.12.2022 della comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** ai sensi dell'Art. 88, COMMA 1,

del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Ritenuto pertanto congruo rilasciare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 17.05.2023, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

## DETERMINA

1. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli**, con sede legale in Comune Cesena, Via Pavirana n. 2296, alla gestione dell'impianto sito nel Comune di **Savignano sul Rubicone, Via B. Croce n. 3** ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B al presente atto;
2. di **dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (Allegato B);
  - parere in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;

3. **di precisare** che, con nota PG n. 83775 del 12.05.2023, il Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato la presa d'atto favorevole relativamente alla documentazione inviata dalla ditta in materia di impatto acustico ;
4. **di approvare l'Allegato A e l'Allegato B** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
5. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpa - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **257.520,00 €**;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpa, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - h) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpa, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale**

**accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;**

6. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
7. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
8. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
9. **di dare atto** che, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la **determina di AUA adottata con DET-AMB-2016-679 del 17/03/2016 e s.m.i. non sarà più efficace in quanto sostituita dal presente atto, a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5;**
10. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. **di fare salvi:**
  - i diritti di terzi;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
  - gli adempimenti previsti in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20;
  - quanto previsto dalla normativa antincendio;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.P. n. 7383 del 27.04.2022;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i. e dal D.Lgs. 49/14 e s.m.i., per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
14. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

**15. di dare atto che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

**16. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata e, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Unità AUA ed Altre Autorizzazioni settoriali e all'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche, al Comune di Savignano sul Rubicone, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.**

**La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti\***

\*documento firmato digitalmente

**ALLEGATO A**

**GESTIONE RIFIUTI**

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Savignano sul Rubicone**, Via B. Croce n. 3 è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<b>EER</b>	<b>Elenco Europeo dei Rifiuti</b>	<b>Operazione di Recupero</b>	<b>Stoccaggio istantaneo [t]</b>	<b>Quantitativo annuo [t/anno]</b>
A	120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-R4	1.180 t (quantitativo complessivo di tutti i rifiuti)	22.000 t (di cui al massimo 11.000 di R4 e 11.000 di R12) (quantitativo complessivo di tutti i rifiuti)
	120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13-R4		
	120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13-R4		
	160117	metalli ferrosi	R13-R12-R4		
	160118	metalli non ferrosi	R13-R12-R4		
	160122	componenti non specificati altrimenti	R13-R12-R4		
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*	R13-R12-R4		
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 160215*	R13-R12-R4		
	170401	rame, bronzo, ottone	R13-R4		
	170402	alluminio	R13-R12-R4		
	170405	ferro e acciaio	R13-R12-R4		
	170407	metalli misti	R13-R12-R4		
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	R13-R12		
	191202	metalli ferrosi	R13-R4		
	191203	metalli non ferrosi	R13-R4		
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13-R12-R4		
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13-R12-R4		
	200140	metallo	R13-R12-R4		

3. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel "Manuale operativo di gestione dell'impianto", nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nell'elaborato grafico "Tavola di progetto layout tav 2". citati in premessa;
4. sul piazzale esterno non può essere svolta alcuna attività di gestione rifiuti;
5. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (es. 160122) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla tipologia di rifiuto, composizione, natura, ecc.;
6. il rifiuto in ingresso non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
7. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
8. i depositi e gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dall'impianto (recupero, smaltimento, ecc.) e dei materiali prodotti (EoW) devono essere separati tra loro ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
9. l'area di stoccaggio dedicata agli EoW prodotti dovrà essere sempre provvista di adeguata segnaletica recante una chiara indicazione dei diversi lotti;
10. la planimetria relativa all'organizzazione dei diversi settori dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta nel sito;
11. l'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al Regolamento (UE) n. 333/11 o al Regolamento (UE) n. 715/13:
  - a. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rispettive leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
  - b. i rifiuti costituiti da rame, bronzo e ottone avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 715/2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
12. qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti europei Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
13. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpaec – SAC di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);

14. i rifiuti potranno essere accettati in impianto solo se accompagnati da Formulari di Identificazione (FIR) sui quali è riportato il codice di un'unica operazione di recupero autorizzata (R13 o R12 o R4), la quale dovrà essere riportata nel relativo movimento di carico sul registro di carico e scarico. Eventuali successivi passaggi interni dei rifiuti da un'operazione ad un'altra successiva (R13 → R12 o R13 → R4 o R12 → R4), a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere tracciati su detto registro, attraverso opportuni movimenti di scarico e conseguente carico;
15. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice;
16. i rifiuti prodotti attraverso le operazioni R12 e R4, compresi quelli derivanti da mera separazione/selezione, dovranno essere gestiti nelle modalità del deposito temporaneo, a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza;
17. i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico);
18. i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
19. dovrà essere possibile, attraverso un software gestionale, verificare in ogni momento lo stoccaggio istantaneo (R13) in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare quantità in peso istantanea e tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R12 e R4) e prodotti (deposito temporaneo) e degli End of Waste presenti in impianto;
20. i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 o di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
21. l'altezza massima dei cumuli di stoccaggio dei materiali presenti nell'impianto non dovrà superare i 3,5 metri;
22. i settori di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti e dei rifiuti ritirati da terzi (messa in riserva R13) devono essere mantenuti separati tra loro;
23. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
24. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
25. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
26. per tutta la durata dell'autorizzazione, la recinzione dovrà essere mantenuta in perfetto stato su tutto il perimetro dell'impianto;

27. la ditta deve garantire la presenza di materiali assorbenti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
28. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpaе, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
29. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
30. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto in radioprotezione per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
31. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
32. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
33. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

## ALLEGATO B

### AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (Art. 269 del D.Lgs. 152/06)

**Viste** le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04.06.1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

#### A. PREMESSE

La Ditta è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpaec con determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-2043 del 27/04/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 29/04/2021 P.G.N. 9306, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2021-4176 del 19/08/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 20/08/2021 P.G.N. 18629, relativamente allo stabilimento di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC), via B. Croce n. 3.

L'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'**ALLEGATO A**, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'**ALLEGATO B**, l'Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto l'autorizzazione unica relativa all'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi sito nel **Comune di Savignano sul Rubicone (FC), via B. Croce n. 3**, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le modifiche richieste riguardano i seguenti aspetti:

- eliminazione del gruppo elettrogeno e relativa emissione E2, in quanto l'impianto di raffinazione metalli di cui alla emissione E1 sarà collegato ad una nuova cabina ENEL;
- aumento del quantitativo di rifiuti trattati nell'impianto di raffinazione metalli di cui alla emissione E1, dagli attuali 1.100 ton/anno (0,625 ton/h) a 11.000 kg/anno (4,16 ton/h);
- aumento della durata della emissione E1 da 8 ore/giorno a 12 ore/giorno.

Il progetto complessivo di modifica proposto dalla Ditta, comprensivo anche delle modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera come sopra rappresentate, è stato in precedenza sottoposto ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", a verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), conclusasi con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna N. 7783 del 27/04/2022 che ha escluso, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della succitata L.R., il progetto presentato da ulteriore procedura di V.I.A.

Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con nota del 13/09/2022 prot. n. PG/2022/149132 ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 17/05/2023, tenuto conto delle valutazioni tecniche del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha espresso “.....parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, confermando le valutazioni, i valori limite e le prescrizioni per l'emissione E1 “Impianto raffinazione metalli” contenuti nella vigente AUA di cui alla n. DET-AMB-2021-2043 del 27/04/2021 e s.m.i.. A seguito del notevole aumento della produttività dell'impianto da 0,62 a 4,16 t/ora rispetto alla situazione della vigente AUA, si ritiene comunque necessario che il gestore effettui tre monitoraggi dell'emissione E1 in fase di aumento della produttività, cioè entro 30 giorni a decorrere dalla data di efficacia dell'autorizzazione unica art 208 a seguito dell'accettazione della garanzia finanziaria”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 12/10/22, 02/03/23 e 17/05/23, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa con determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-2043 del 27/04/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 29/04/2021 P.G.N. 9306, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2021-4176 del 19/08/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 20/08/2021 P.G.N. 18629, e dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data in data 30.06.2022, acquisita al prot. n. PG/2022/108715-108717-108720-108734 del 30/06/2022, così come regolarizzata in data 04/07/2022, con documentazione acquisita al prot. n. PG/2022/110170

del 04.07.2022 e in data 11/07/2022, con documentazione acquisita al prot. n. PG/2022/114166 del 11/07/2022, e successivamente integrata con documentazione inviata in data 15/07/2022 ed acquisita al prot. n. PG/2022/117579 del 15/07/2022, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

#### **EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI RAFFINAZIONE METALLI**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	18	mg/Nmc
Antimonio e i suoi composti, espressi come Sb +		
Cromo totale e i suoi composti, espressi come Cr +		
Rame e i suoi composti, espressi come Cu +		
Piombo e i suoi composti, espressi come Pb +		
Nichel e i suoi composti, espressi come Ni	4,5	mg/Nmc

- Entro 30 giorni** a decorrere dalla data di efficacia della presente autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito dell'accettazione della garanzia finanziaria, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni in un periodo di 10 giorni, precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento

dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 5.

5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaee competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - a. dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
  - b. dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 4.
6. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni convogliate** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpaee SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

7. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:
  - a. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
  - b. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
  - c. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
  - d. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
  - e. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non

superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- f. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzi che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- g. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzi al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- h. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
  - i. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzi fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - j. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdruciolato;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - k. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno ( $O_2$ )	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica ( $CO_2$ )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo ( $H_2O$ )	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Metalli (Antimonio e i suoi composti, Cromo totale e i suoi composti, Rame e i suoi composti, Piombo e i suoi composti, Nichel e i suoi composti)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpaee SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpaee APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**